



SILEA SPA



ALLEGATO A)

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA  
PER LE FERMATE IMPIANTO (PROGRAMMATE E  
STRAORDINARIE)**

**NEL TRIENNIO 2019 –2022  
DEL TERMOVALORIZZATORE DI SILEA SPA,  
SITO IN VALMADRERA**

**CIG 792249380A N. GARA 7447241**



SILEA SPA



## PARTE TECNICA

### Art.1 – Oggetto del Capitolato

L'oggetto del presente capitolato riguarda l'affidamento dell'incarico professionale di Coordinatore in Fase di Progettazione e Coordinatore in Fase di Esecuzione relativamente alla gestione della sicurezza per le attività di manutenzione nel triennio 2019 – 2020 – 2021 – 2022 del termovalorizzatore di SILEA Spa, situato a Valmadrera - 23868 (LC) in Via Leonardo Vassena, 6.

**SILEA Spa intende gestire tale attività ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pertanto, tutto ciò che verrà di seguito specificato deve intendersi a titolo minimo e non esaustivo comunque sempre subordinato a quanto previsto dal Decreto di cui sopra.**

A titolo indicativo e non esaustivo, le attività richieste comprendono:

#### a) Verifica dell'idoneità tecnico-professionale e qualifica delle imprese coinvolte

Ogni impresa coinvolta durante la fermata dovrà essere oggetto di qualifica tecnico professionale in conformità all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

Attività minime richieste:

- Richiesta documentazione alle imprese che dovranno intervenire, che dovrà essere fornita entro 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio lavori;
- Sollecito della documentazione richiesta qualora necessario;
- Verifica della documentazione fornita: si precisa SILEA Spa sta approntando piattaforma informatizzata per la gestione della documentazione, non appena il sistema sarà disponibile verrà condiviso e dovrà essere utilizzato in modo da creare una gestione univoca;
- Emissioni di giudizio di idoneità;
- Comunicazione al committente delle imprese e lavoratori per accesso in cantiere entro 2(due) giorni solari;
- Redazione di appositi report riassuntivi prima, durante e alla chiusura del cantiere.

**N.B.** Le procedure di verifica dell'idoneità tecnico-professionale e di qualifica delle imprese coinvolte dovranno essere effettuate dall'azienda appaltatrice, obbligatoriamente, come attività di back office non dovendo, in alcun modo, inficiare le ore di presenza in cantiere.

#### b) Predisposizione comunicazione di intervento di manutenzione da inviarsi all'ufficio tecnico del Comune di Valmadrera.

La predisposizione della comunicazione di fermata manutentiva potrebbe necessitare incontri presso l'Ufficio Tecnico di Silea stessa o del Comune.

**c) Predisposizione notifica preliminare (art. 99 D. Lgs 81/08) e relativi aggiornamenti**

L'obbligatorietà della NOTIFICA PRELIMINARE è prevista dall'art. 99 del Decreto Legislativo 08.04.2008 n. 81 e successive modifiche (così detto Testo Unico delle norme di legge per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per i Cantieri Temporanei o Mobili, intesi come luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del citato decreto.

La Notifica preliminare deve essere elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. 81/08 e verrà trasmessa all'ATS ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera c. del D.Lgs. 81/08.

**d) Assunzione dell'incarico di CSP e CSE, gestione operativa del cantiere e redazione della documentazione relativa.**

Assunzione incarico di coordinatore in fase di progettazione/esecuzione e redazione del PSC, secondo i contenuti previsti dal D. Lgs. 81 del 09 Aprile 2008 e smi.

A titolo minimo e non esaustivo, saranno obblighi del CSP le seguenti attività:

- Redigere il PSC di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- Predisporre un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

Durante la realizzazione dell'opera, come minimo non esaustivo, sarà compito del CSE:

- Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- Verificare l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguare il PSC di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- Organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi;

- Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- Segnalare al committente e al RL, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il RL non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell'inadempienza all' ATS e alla DPL territorialmente competenti;
- Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'incarico comprenderà altresì, a titolo non esaustivo, le seguenti **prestazioni aggiuntive**:

- Controllo documentazione imprese esecutrici (documentazione di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi tra cui POS, PIMUS, DURC, REGISTRI PRESENZE, UNILAV in copia...);
- Invio al Committente di attestazione scritta che comprovi la conformità e la completezza della documentazione fornita dalle imprese esecutrici oltre che di una lista dei lavoratori autorizzati all'ingresso in cantiere;
- Garanzia della presenza giornaliera presso il cantiere durante tutte le fasi lavorative;
- Effettuazione visite ispettive presso i luoghi di lavoro e presso le imprese coinvolte con evidenze oggettive (verbali, report o fotografici...);
- Verbalizzazione scritta per ogni sopralluogo, compilazione check list controllo cantiere (in termini di sicurezza);
- Verbalizzazioni di eventuali non conformità ed immediata comunicazione alla committenza ed alle imprese esecutrici;
- Verifica idoneità e corrispondenza dei lavoratori rispetto a quanto indicato sulla documentazione di qualifica ed accesso cantiere.

Il PSC conterrà inoltre una valutazione dei rischi interferenziali non solo su base temporale ma spaziale.

I requisiti professionali, per CSP e CSE, fanno riferimento (art. 98 comma 1) ad uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea magistrale o specialistica (nelle varie classi indicate alla lettera a) del citato comma) e attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

- diploma universitario (laurea breve) e attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- diploma di geometra o perito industriale e attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;

Sarà obbligatorio il possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza (120 ore) organizzato da:

- Regioni o, in via alternativa;
- ISPESL;
- INAIL;
- Istituto Italiano di Medicina Sociale;
- Ordini degli ingegneri o degli architetti;
- Collegi dei geometri;
- Consiglio nazionale dei periti industriali;
- Università
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- Organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni;

I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al punto precedente devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'Allegato XIV del D.Lgs. 81/08.

In sede di Offerta, l'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire copia conforme degli attestati comprovanti i requisiti professionali per CSP e CSE sopra specificati unitamente alla relazione tecnica.

Piano di Sicurezza e Coordinamento – in ottemperanza a quanto prescritto all'Art. 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il piano sarà costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'Allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08.

Il PSC sarà corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono quelli definiti all'allegato XV del D.Lgs. 81/08.



SILEA SPA



Il PSC conterrà inoltre una valutazione dei rischi interferenziali non solo su base temporale ma spaziale.

Si prevede un verbale di apertura cantiere, in cui è richiesta la presenza dei responsabili di cantiere delle imprese esecutrici, in tale occasione saranno affrontate tutte le problematiche relative alle attività di coordinamento tra le varie imprese esecutrici dei lavori.

Ogni sopralluogo sarà evidenziato attraverso verbalizzazione scritta, allegata al raccoglitore della documentazione di cantiere che dovrà essere sempre custodito presso gli uffici dell'impianto.

Nel caso di segnalazioni tecnicamente importanti e/o delicate, segnalerà per iscritto le disposizioni ritenute necessarie, informando le imprese, e per conoscenza la stessa committenza con lettera scritta, inviata tramite e-mail, via fax o con lettera raccomandata.

Al termine dell'intervento sarà redatto verbale di chiusura lavori con deposito presso UT di Silea SpA.

Oltre alle attività di cui ai successivi Art. 2 e 3, il coordinamento per la sicurezza sarà esteso anche alle attività che possono o potranno comportare rischi interferenziali e che rientrano nelle attività di manutenzione, anche se non direttamente coinvolte (ad esempio l'esercizio da parte di SILEA Spa dell'altra linea di incenerimento).

**e) Redazione della documentazione relativa al PSC per gara e assunzione incarico di coordinatore dei lavori in fase di progettazione (CSP).**

Si richiede:

- la redazione del PSC per gara e definitivo di cantiere compreso computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza per la gestione dell'attività oggetto di gara secondo quanto previsto dal titolo IV D.Lgs. 81/08;
- assunzione dell'incarico di CSP per la sicurezza per la gestione dell'attività oggetto di gara secondo quanto previsto dal titolo IV D.Lgs. 81/2008.

Assunzione incarico di coordinatore in fase di progettazione e redazione del PSC, secondo i contenuti previsti dal D. Lgs. 81 del 09 Aprile 2008 e smi.

A titolo minimo e non esaustivo, saranno obblighi del CSP le attività richiamate all'articolo 1.d del presente capitolato.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, in ottemperanza a quanto prescritto all'Art. 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevederà quanto specificato all'Articolo 1.d del presente capitolato.

Il piano sarà costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza



SILEA SPA



e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'Allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08.

Il PSC sarà corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono quelli definiti all'allegato XV del D.Lgs. 81/08.

Il PSC conterrà inoltre una valutazione dei rischi interferenziali non solo su base temporale ma spaziale.

**f) Assunzione dell'incarico di rappresentate ambienti confinati**

Assunzione incarico di rappresentante ambienti confinati in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e DPR 177/11 (art. 3, comma 2), comprendendo a titolo non esaustivo:

- Monitoraggio dei rischi presenti negli ambienti confinati ed eventuale implementazioni alle valutazioni e procedure SILEA esistenti, in riferimento alle attività specifiche svolte nei cantieri;
- Monitoraggio applicazione procedure inerenti gli spazi confinati;
- Collaborazione nella compilazione e successiva verifica dell'adozione dei permessi di lavoro e della loro completezza. Si ricorda che ciascun permesso di lavoro dovrà riportare:
  - Chiara identificazione della figura che autorizza quel particolare lavoro e della figura che ha la responsabilità della messa in opera delle precauzioni;
  - Individuazione delle parti interessate all'attività;
  - Prevedere le modalità di autorizzazione inizio lavoro, di accettazione inizio lavoro, di dichiarazione di fine lavoro e l'accertamento di fine lavoro;
  - L'addestramento e istruzioni in relazione al permesso;
  - Il monitoraggio e la verifica per assicurare che il sistema lavori in sicurezza, come predisposto.
- Fornitura supporto giuridico legale per verificare idoneità dei contratti stipulati con imprese appaltatrici/subappaltatrici;
- Controllo analitico di imprese e lavoratori per verifica sussistenza requisiti richiesti da normativa (esperienza, formazione, attrezzature, procedure). A tutti quanti intendono operare negli spazi confinati dovrà essere richiesta documentazione attestante i seguenti requisiti:
  1. Applicazione integrale delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;

7

2. Svolgimento di attività di informazione e formazione di tutto il personale mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attività con verifica di apprendimento e aggiornamento;
3. Possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;
4. Avvenuta attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti confinati (compreso il datore di lavoro se personalmente impegnato nelle attività lavorative) sulle procedure di sicurezza;
  - Verifica esecutiva piani di evacuazione spazi confinati forniti dalle imprese;
  - Verifica operativa in cantiere rispetto delle procedure operative fornite dalle imprese.

**g) Messa a disposizione online documentazione cantiere e imprese**

Si precisa che SILEA Spa sta approntando una piattaforma informatizzata per la gestione della documentazione: non appena il sistema sarà disponibile verrà condiviso e dovrà essere utilizzato in modo da creare una gestione univoca.

La documentazione inerente al singolo cantiere e la documentazione per la qualifica tecnico professionale fornita dalle imprese dovrà essere caricata online come sopra specificato.

SILEA Spa inoltre svolge parte delle attività di manutenzione in modo diretto attraverso il proprio personale addetto.

**Art. 2 – Attività di manutenzione programmata**

Con il termine “attività di manutenzione programmata” sono intese tutte le attività svolte dalle imprese esecutrici tra cui, a titolo non esaustivo, le seguenti operazioni:

- Riduzione scorie da pareti camera di combustione/caldaia mediante microcariche o demolizione manuale in fune;
- Demolizioni materiale refrattario;
- Realizzazione manufatti per applicazione materiale refrattario;
- Ripristino carpenteria (taglio, saldatura, ...);
- Applicazione ancoraggi;
- Realizzazione e manutenzione piping;
- Realizzazione e ripristino linee cavi elettrici BT;
- Ripristino, tarature e modifiche ad apparecchiature e strumentazione;



SILEA SPA



- Attività su griglie di combustione (sostituzione gradini, modifica o ripristino carpenterie ecc ecc);
- Attività su caldaie (montaggio ponteggi in caldaia, pulizia e verifica fasci tubieri, ripristino tubazioni e saldatura riporto anticorrosivo ecc ecc);
- Attività su sezioni trattamento fumi (pulizia, ripristino carpenterie ecc ecc).

A livello indicativo, le attività di manutenzione programmata prevedono, per ogni anno solare:

- Fermata ordinaria LINEA 1;
- Fermata ordinaria LINEA 3.

Lo scenario per le attività di manutenzione programmata che si ipotizza possa essere indicativo prevede una durata di circa 4 (quattro) settimane con lavori che potranno svolgersi anche in giorni festivi e in orario notturno, la presenza indicativa richiesta in cantiere è di circa 4 (quattro) ore giornaliere.

Di seguito un riassunto indicativo e non esaustivo relativamente agli interventi di tipo programmato.

TIPOLOGIA ATTIVITA'	NR. DI FERMATE (nel triennio)	DURATA PRESUNTA	
		30 giorni/fermata	180 giorni nel triennio
Fermate programmate	6 fermate	30 giorni/fermata	180 giorni nel triennio

### Art. 3 – Attività di manutenzione non programmata

Le attività di manutenzione non programmata sono soggette ad una indeterminatezza intrinseca che rende difficoltoso anche per la Stazione Appaltante fornire un quadro dettagliato delle stesse, pertanto si è deciso di formulare uno scenario ipotetico rappresentativo, seppur non esaustivo, comunque soggetto alla variabilità di cui sopra. Si richiede all'Appaltatore di tenere ben presente questo aspetto in sede di Offerta, ricordando che non potrà essere avanzata pretesa alcuna nei confronti di SILEA Spa in merito a valutazioni errate o a comunicazioni imprecise.

Lo scenario che si ipotizza possa essere indicativo prevede un numero di imprese presenti contemporaneamente in cantiere pari a 4 (quattro) per un totale di 20 (venti) lavoratori operanti. La durata prevista indicativa è di 4-5 giorni. La presenza minima richiesta in cantiere è di almeno 4 (quattro) ore giornaliere.

Le attività che si presume possano concretizzarsi sono, indicativamente, quelle di seguito riportate:

- Riduzione scorie da pareti camera di combustione/caldaia mediante microcariche o demolizione manuale in fune;

- Realizzazione ponteggi;
- Opere di carpenteria metallica;
- Opere di saldatura;
- Detonazioni controllate di microcariche;

Per le attività che rientrano nella manutenzione straordinaria la Stazione Appaltante richiede, con un tempo di preavviso minimo dalla comunicazione da parte di SILEA Spa di 24 ore solari consecutive:

- Redazione PSC;
- Invio notifica preliminare;
- Qualifica tecnico- professionale imprese;
- Presenza in cantiere;

La presenza richiesta in cantiere è di circa 2 (due) ore per ciascun giorno di fermata.

Di seguito un riassunto indicativo e non esaustivo relativamente agli interventi di tipo non programmato.

TIPOLOGIA ATTIVITA'	NR. DI FERMATE (nel triennio)	DURATA PRESUNTA	
Fermate straordinarie non programmate	24 fermate	4-5 giorni/fermata	108 giorni di cantiere

#### Art. 4 – Durata del contratto

Il servizio avrà durata di 36 (trentasei) mesi a SILEA Spa, ricorrendone le condizioni, si riserva la facoltà di effettuare una proroga tecnica di 180 giorni, nelle more di espletamento di una nuova procedura di gara.

#### Art. 5 – Obblighi a carico dell'aggiudicatario

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste dal presente capitolato e dal contratto.

L'Aggiudicatario si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con regolarità ed efficienza. Sono a completo carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di SILEA Spa:

- il rispetto delle norme di sicurezza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altro onere – previsto a carico del datore di lavoro;

- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari necessari a svolgere i servizi oggetto dell'appalto;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni.

È a totale carico dell'aggiudicatario ogni onere fiscale, presente e futuro, che per legge non sia inderogabilmente posto a carico di SILEA Spa. L'Aggiudicatario deve, inoltre, garantire contatti con SILEA Spa sempre attivi e funzionanti, quali un numero di telefono, un indirizzo PEC, un numero di telefax, una segreteria telefonica. Il RSPP è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli obblighi della normativa vigente e risponde personalmente sul piano civile (contrattuale ed extra-contrattuale) nei confronti degli utenti e dei terzi, nonché, in via penale, secondo la normativa vigente, per il mancato rispetto degli obblighi a suo carico.

#### **Art. 6 – Obblighi a carico di SILEA Spa**

Al fine di consentire la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, SILEA Spa:

- fornirà tutte le informazioni e la documentazione riguardanti la sede, gli impianti, i macchinari e le attrezzature, l'assetto e i processi organizzativo-gestionali, i dipendenti, gli addetti alle funzioni di sicurezza, gli appalti e quant'altro ritenuto necessario;
- consentirà all'Aggiudicatario l'accesso alla sede, all'impianto ed a quant'altro ritenuto necessario.

#### **Art. 7 – Subappalto**

E' fatto divieto all'aggiudicatario della gara, subappaltare o comunque cedere in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e il risarcimento dei danni.

## PARTE AMMINISTRATIVA

### Art. 1. Corrispettivo contratto e modalità e tempi di pagamento

Gli importi contrattuali saranno quelli offerti in sede di gara.

Tali importi si intendono comprensivi di tutti gli oneri specificati nel presente documento e di quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte del servizio.

La fatturazione dovrà avvenire a conclusione di ogni singola fermata.

Al termine di ciascuna fermata l'Appaltatore dovrà consegnare a SILEA Spa il fascicolo contenente la documentazione tecnica relativa alla fermata conclusasi. La committenza rilascerà una ricevuta di avvenuta consegna della documentazione sopracitata che dovrà essere allegata alla fattura.

Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto la regolare esecuzione e la liquidazione dei corrispettivi avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea SpA correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01.

Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione, il pagamento slitterà al mese successivo.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ed opera in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.



SILEA SPA



Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate alla fine di ogni anno, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **Art. 2. Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Società aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fidejussoria definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede d'offerta da parte di Silea SpA che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La polizza o fideiussione bancaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di Silea SpA circa la regolarità del servizio.

Il deposito cauzionale (polizza o fidejussione) dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 83, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 3. Foro competente**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Lecco.

Per la definizione delle controversie, le Parti espressamente rinviando alle procedure dell'Accordo bonario per servizi e forniture previste dall'articolo 206 del Codice, in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transattiva.

#### **Art. 4. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del



SILEA SPA



contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

#### **Art. 5. Tutela dei lavoratori dipendenti**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, il fornitore ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.

Silea SpA ha l'obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

#### **Art. 6. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'Art. 28 Comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Silea Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso. Il trattamento dei dati avviene per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs.



SILEA SPA



50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i. L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza. L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 7. Sistema gestione integrata (SGI)**

SILEA SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, EMAS e OHSAS 18001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standard prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".

La società dichiara di avere preso visione della Politica Aziendale Ambiente, Sicurezza e Qualità e di accettarla in ogni sua parte.

#### **Art. 8. Codice Etico e P.T.P.C.**

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Silea SpA e del Piano triennale prevenzione della corruzione pubblicati sul sito societario e di accettarli.

L'Appaltatore prende visione e condivide anche la politica qualità ambiente e sicurezza.

La violazione di tale impegno comporta l'automatica esclusione dal presente incarico.

#### **Art. 9. Riservatezza**

L'impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti da Silea SpA per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva di Silea SpA.

L'impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare di Silea SpA. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

#### **Art. 10. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**



SILEA SPA



La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

#### **Art. 11 – Penali e Responsabilità**

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, Silea SpA, potrà comminare le seguenti penalità:

- ipotesi di ritardo di consegna della documentazione necessaria per l'accesso in cantiere delle società: Euro 200,00 al giorno;
- altre ipotesi di inadeguata esecuzione delle prestazioni previste dal capitolato speciale di appalto:

da un minimo di Euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di Euro 2.000,00 (duemila/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sui crediti maturati dall'appaltatore e/o escusse dalla cauzione definitiva, non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo dell'appalto.

La penale non è dovuta qualora il ritardo nell'adempimento della prestazione sia imputabile ad un evento di forza maggiore o ad un evento non attribuibile alla responsabilità dell'Appaltatore.

Si precisa che, salvo i limiti inderogabili di legge, la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti di Silea SpA per i danni diretti a titolo contrattuale, di qualunque natura e per qualunque altra esistente forma di risarcimento e/o a titolo di indennizzo previsto dalla legge e/o dal contratto non potrà in nessun caso eccedere complessivamente l'importo contrattuale.

Salvo i limiti inderogabili di legge, la responsabilità dell'Appaltatore non è estendibile ai danni indiretti e/o mediati di nessun tipo né del lucro cessante.

#### **Art. 12. Grave errore contrattuale e risoluzione**

Ai fini della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del Codice dei contratti.

Costituisce altresì grave errore contrattuale e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Subappalto non autorizzato;
- emissione di penali per un importo pari o superiore alla soglia del 10% dell'importo del contratto;
- mancata rispondenza del servizio alle caratteristiche richieste nella presente capitolato;



SILEA SPA



- negligenza dell'Appaltatore o del suo personale in genere che comporti rischio per la salute delle persone o integrità degli impianti;
- ritardo di oltre 30 giorni (naturali e consecutivi) nella consegna della documentazione, rispetto ai tempi indicati nel capitolato tecnico o nella proposta tecnica dell'appaltatore.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, Silea SpA, seguirà la procedura disciplinata all'art. 108 del Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, all'impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente rese fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che Silea SpA dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, Silea SpA potrà a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Salvo i casi di risoluzione per inadempimento sopra previsti, il contratto verrà risolto:

- a) quando, durante l'esecuzione, l'appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno (o a mezzo PEC), perché le parti già espletate non risultano, ad insindacabile giudizio dei tecnici di Silea SpA, eseguite a regola d'arte.

### **Art. 13 – Recesso**

Silea SpA ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, alle condizioni previste dall'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo le condizioni ed il corrispettivo del contratto, oltre ad un indennizzo calcolato sulla base dell'articolo 109, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso, l'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna la fornitura e ne verificherà la regolarità.

### **Art. 15. Varianti in corso di esecuzione**

Silea SpA può ammettere variazioni al contratto solo nei casi previsti e disciplinati dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse di Silea SpA, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità del servizio oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.



SILEA SPA



In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Silea SpA e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

#### **Art. 16. Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore Generale Marco Peverelli.

#### **Art. 17. Direttore dell'Esecuzione**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Andrea Eboli (Responsabile Ufficio Tecnico Ambiente e Sicurezza); coadiuva il responsabile del procedimento nella fase dell'esecuzione del contratto al fine del controllo sui livelli di qualità delle prestazioni erogate. Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

#### **Art. 18 – Referente dell'Appaltatore**

Per la regolare esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, nominerà un proprio referente, dotato dei requisiti di idoneità tecnico professionale e morale incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse all'esecuzione del servizio.

Il referente dell'appaltatore deve:

- provvedere all'organizzazione del servizio coordinando le attività del personale addetto allo stesso;
- adottare tutte le opere ed accorgimenti previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri ai lavoratori impiegati ed ai terzi, nonché ai beni pubblici e privati;
- verificare che il servizio sia conforme alle specifiche contrattuali.

Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione si rivolgeranno direttamente al referente designato dall'appaltatore per ogni problema che dovesse sorgere durante l'esecuzione del servizio.

Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione potranno disporre le proprie indicazioni mediante ordini verbali o scritti; tutte le comunicazioni formali trasmesse al referente dell'appaltatore si intenderanno così validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'appaltatore. In caso di impedimento del referente, l'appaltatore dovrà comunicare a Silea il nominativo di un sostituto cui verranno conferiti i poteri per tutti gli adempimenti inerenti



SILEA SPA



l'esecuzione del servizio. Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ed in caso di inadeguatezza alle esigenze dell'appalto, il direttore dell'esecuzione, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto ad esigere la sostituzione del referente, senza che per ciò spetti alcun indennizzo all'appaltatore o al referente. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o negligenza del referente e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode del medesimo nell'esecuzione del servizio.

